

giocati dal terremoto del 28 dicembre 1908, mutui
il cui ammortamento fa carico, per il 60%,
allo Stato, per il contributo a suo tempo conces-
so all'Atanasio in base alla legge 6 no-
vembre 1909 N. 222 a favore dei danneggiati
dal terremoto anzidetto.

Il residuo credito dell'Ente mutuante per
detti mutui ammontava al 30 giugno 1933
a circa L. 520.000, di cui circa L. 230.000 a ca-
rico del mutuatario e circa L. 290.000 a carico
dello Stato.

Il Contorlio suddetto, interpellato circa
l'estinzione di tali mutui, ha fatto presente
di non poter contentare la cancellazione
totale delle dette ipoteche mediante l'estinzio-
ne delle sole quote di mutuo facenti carico
all'Atanasio, in quanto le ipoteche stesse
stanno a garanzia dello intero credito dello
Ente mutuante, benché le quote di mutuo
facenti carico allo Stato siano ammortizza-
bili mediante semestralità da pagarsi dallo
Stato stesso, direttamente, all'Ente mutuante,
in base ad un regolare decreto di concessio-
ne di contributo statale.

Allo stato delle cose occorrerebbe che